


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	d a t a
 <i>Città di MAGENTA</i>	C.C.	18	23/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilasedici (2016), addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Giacomo Andolina**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	COLOMBO MARIA ANGELA		SI
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		SI
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	GARANZINI GIUSEPPE		SI

Presenti n. 17 assenti n. 0

CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/03/2016

DELIBERA N. 18

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- **VISTO** l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- **RICHIAMATO** il D.M. 1° marzo 2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;
- **VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- **RITENUTO** altresì che essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si è reso opportuno disciplinare con un regolamento tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni che dovranno essere integrate opportunamente da altri differenti regolamenti, uno per ciascun tributo (IMU, TASI e TARI), dal momento che ognuno di essi presenta caratteristiche profondamente differenti e anche al fine di assicurare la massima semplicità nel caso in cui i regolamenti stessi dovessero essere adeguati in futuro ad ulteriori modifiche normative.

- **VISTA** la legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015 n. 208 -, che ha introdotto delle modifiche legislative alle norme regolanti l'applicazione della I.U.C. ;

- **RITENUTO**, per quanto sopra evidenziato, di dover modificare il testo del regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 2014 al fine di adeguarlo alla attuale normativa dando atto che per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare il nuovo regolamento sull' **Imposta Unica Comunale (IUC)**, allegato alla presente deliberazione, con tutte le modifiche rispetto a quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 2014 ;
- Di dare atto che tutte le modifiche introdotte dalla legge 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità 2016, entreranno in vigore dal **1° gennaio 2016**.
- Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 18 in data 23/03/2016

OGGETTO:MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. Giacomo Andolina

--

ORIGINALE

--



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 23**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/03/2016**

Il Responsabile di Settore
Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/03/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526



CITTA di MAGENTA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

**N.B. – In grassetto sono evidenziate le variazioni rispetto al Regolamento IUC
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 2014**

Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione.....	3
Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti.....	4
Art. 5 – Accertamento.....	5
Art. 6 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 7 – Sanzioni e interessi.....	5
Art. 8 – Riscossione coattiva.....	6
Art. 9 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	6
Art. 10 – Rimborsi.....	7
Art. 11 – Contenzioso.....	7
Art. 12 – Entrata in vigore.....	7

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), **a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Magenta a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.

Il presente regolamento recepisce anche le modifiche introdotte alla legislazione in materia dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso soggetto passivo, la ripartizione del pagamento fino a 12 rate mensili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardo alla possibilità di ulteriore rateazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 6 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 7 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. In caso di ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997, si applica il tasso di interesse legale.

Art. 8 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 9 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 12,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Magenta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di IUC per gli anni successivi **nel rispetto dei contenuti del “ Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 10/4.2002 e s.m.i .**
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 11 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2014.

Le nuove norme legislative introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

COMUNE DI MAGENTA
PIAZZA FORMENTI n° 3
20013 MAGENTA (MI)

Varese, il 10 marzo 2016

Il Collegio dei Revisori, viste ed esaminate le bozze di delibere di Consiglio Comunale relative ai regolamenti IMU, TASI, IUC, TARI, che recepiscono gli adeguamenti normativi e sulle quali deve essere espresso il parere del Collegio dei Revisori,

Ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000

ESPRIME


Parere favorevole all'approvazione dei regolamenti in argomento

Il Collegio Dei Revisori

Rag. Pasquale Pizzi



Dott. Piero Morandini



Dott.ssa Laura Raimondi

